

ENTE AUTONOMO GIFFONI EXP.

Protocollo in Uscita num:

Data Protocollo: /2019

## SCHEMA DI CONTRATTO

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  
(POC 2014-2020)

“REALIZZAZIONE DI DUE TENDOSTRUTTURE CINEMA - DENOMINATE SALA LUMIERE  
E SALA SORDI - E RELATIVI IMPIANTI E ALLESTIMENTI INTERNI”

(CUP: E89D19000040002); (CIG: 79204355BA) (CPV: 44212320 – 8)

### Premesso che:

- l'Ente Autonomo Giffoni Experience, nell'ambito del "Programma Operativo Complementare per i beni e le attività culturali" (POC 2014-2020), finanziato dalla Regione Campania, giusta delibera di Giunta n. 785 del 13/11/2018, è risultato beneficiario di un contributo per la realizzazione della manifestazione denominata "Giffoni Experience 2019", in programma a Giffoni Valle Piana (SA), dal 19 al 27 luglio 2019;
- con nota prot. n. 2019 0062931 del 29/01/2019 la Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo comunicava che l'importo previsto è pari ad € 4.000.000,00 (quattromilioni/00);
- al fine di garantire la perfetta riuscita della manifestazione l'Ente Autonomo Giffoni Experience ha indetto, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 50/2016 una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di "REALIZZAZIONE DI DUE TENDOSTRUTTURE CINEMA - DENOMINATE SALA LUMIERE E SALA SORDI - E RELATIVI IMPIANTI E ALLESTIMENTI INTERNI" per un importo pari ad € 219.000,00 (duecentodiciannovemila/00) oltre IVA, di cui € 6.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016;
- che con determina prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la procedura in oggetto è stata aggiudicata definitivamente all'operatore economico " \_\_\_\_\_ " e notificata ai soggetti interessati, giusta comunicazione in atti;
- che non sono state proposte opposizioni ovvero ricorsi giurisdizionali e che è decorso il termine di cui all'art.32, comma 9, D. Lgs. n.50/2016;

1

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale



TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Tra l'Ente Autonomo Giffoni Experience (P. IVA 01820560652) con sede legale in Giffoni Valle Piana alla via Aldo Moro, 4, in persona del sig. Vincenzo Barletta nato a Napoli il 20.12.1976 (c.f.: BRL VCN 76T20F 839S), che interviene ed agisce nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato Ente);

E

La società " \_\_\_\_\_ " cod. fisc./ P. IVA \_\_\_\_\_ nella persona del legale rappresentante p.t. sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (c.f.: \_\_\_\_\_) e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ (di seguito denominato appaltatore);

**PREMESSE:**

Le premesse sono parte integrante del contratto.

**1. OGGETTO DEL CONTRATTO:**

Il presente contratto ha per oggetto la "REALIZZAZIONE DI DUE TENDOSTRUTTURE CINEMA - DENOMINATE SALA LUMIERE E SALA SORDI - E RELATIVI IMPIANTI E ALLESTIMENTI INTERNI", in Giffoni Valle Piana (SA), nel piazzale Alberto Sordi e nel piazzale adiacente, in occasione della 49ma edizione del Giffoni Experience, in programma dal 19 al 27 luglio 2019.

**2. DURATA DEL CONTRATTO:**

L'affidamento avrà inizio dalla data di conclusione del contratto, che avverrà mediante scrittura privata sottoscritta con firma autografa oppure digitale. Le aree su cui saranno installate le tendostrutture saranno consegnate il 18/06/2019. Il contratto avrà durata fino al 06/08/2019, data entro la quale dovranno essere smontate le strutture e liberate le aree su cui sono installate. Il contratto non potrà essere oggetto di alcuna proroga o rinnovo.

**3. TEMPI DI CONSEGNA:**

L'installazione e messa in opera delle tendostrutture e degli impianti dovrà avvenire entro e non oltre il termine essenziale del 16/07/2019, fino al 27/07/2019 compreso.

**4. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nella lettera di invito.

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale



L'appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e dei terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività in atto.

L'appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento della prestazione contrattuale dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dall'Ente o da terzi.

L'appaltatore prende atto che l'Ente, per lo svolgimento della propria attività di competenza, potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da esso incaricati, previa comunicazione.

Le prestazioni saranno eseguite nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii).

L'appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le attività al fine di tutelarne la sicurezza.

In merito, l'Ente Autonomo Giffoni Experience si intende sollevata da ogni responsabilità.

L'appaltatore dichiara di essere stato edotto sulle caratteristiche del luogo in cui dovrà essere eseguito il lavoro, confermando che l'area indicata dal committente è idonea alla realizzazione delle strutture di cui al presente contratto.

#### 5. IMPORTO:

L'importo contrattuale per il servizio oggetto dell'appalto, comprensivo di trasporto e messa in opera delle strutture, è pari ad € XXX.XXX (aaaaaaaaaaaaaa/00) oltre IVA più oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA, per un totale di € XXX.000,00 oltre IVA.

#### 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO:

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

#### 7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA:

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano di pubblico dominio.

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale



L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti del rispetto degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sia tenuto al risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare ed appalti.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

#### **8. SOSPENSIONE DEI SERVIZI:**

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ente.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Ente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente Autonomo Giffoni Experience e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

4

#### **9. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI:**

L'appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi e relativi alla gestione del servizio.

E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT) con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza per la copertura di tutti i rischi.

In alternativa alla predetta polizza, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al punto precedente.

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale



In tale ipotesi, è necessario produrre un'appendice alla stessa, nella quale si specifichi che la polizza in parola copre anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua naturale scadenza.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

#### **10. GARANZIA DEFINITIVA:**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal presente contratto, l'appaltatore ha depositato la fideiussione n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_, resa nel rispetto delle previsioni di cui al D. lgs. 50/2016 in favore dell'Ente Autonomo Giffoni Experience.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, aver efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere integrata entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'ente Autonomo Giffoni Experience ha il diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto e di qui ai paragrafi: **SOSPENSIONE DEI SERVIZI, RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI, RISOLUZIONE.**

#### **11. RECESSO:**

L'Ente affidante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, mediante rinuncia per iscritto, qualora la società aggiudicataria manchi ad uno solo dei patti convenuti rimanendo la ditta stessa tenuta al risarcimento degli eventuali danni.

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale



Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno.

In adempimento a quanto previsto dal D. lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) l'Ente recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 94.

## 12. RISOLUZIONE

L'ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate superi il 20% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

In tali ipotesi, l'appaltatore avrà la facoltà di escutere la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'Ente con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a- Mancata reintegrazione della garanzia, eventualmente escussa, entro il termine di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- b- Mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi:
  - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
  - obblighi di riservatezza;
  - sospensione dei servizi;
  - responsabilità per infortuni e danni;
  - garanzia definitiva;
  - penali.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire all'ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto stesso.

L'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura negoziata, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.



Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto nei casi di reati accertati o per il venir meno di condizioni necessarie a contrarre con la p.a.

### 13. PENALI:

Qualora l'appaltatore non rispetti i tempi ed i modi di consegna, non consentendo l'avvio delle attività di verifica verrà applicata una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) per ogni giorno solare di ritardo, incluso il primo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 20% dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'Iva, l'Ente potrà risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto a mezzo pec.

Eventuali giustificazioni o controdeduzioni dovranno essere presentate nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla contestazione.

Qualora dette giustificazioni o controdeduzioni non siano sufficienti o condivisibili, ovvero nel caso in cui non vi sia stata risposta, saranno applicate le penali di cui sopra.

Nel caso di applicazione di penali, l'Ente provvederà ad escutere la garanzia per la quota parte relativa ai danni subiti e a trattenere dai pagamenti, residue somme fino alla concorrenza degli importi dovuti.

Qualora il ritardo nella consegna delle strutture dovesse compromettere del tutto l'uso per il quale sono state commissionate, nessun corrispettivo sarà dovuto, salvo il diritto al risarcimento dei danni patiti dal committente a seguito dell'inadempimento dell'appaltatore.

### 14. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE:

Il direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia è indicato dal R.U.P. è l'Ing. Norma Falivene.



Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e della normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione è l'Ing. Alfredo Ferrara.

**15. RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, riconosce e delega il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_, quale responsabile del servizio che interagirà con la committenza in nome e per conto dell'appaltatore medesimo in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente disponibile e reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del direttore dell'esecuzione del contratto.

**16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI:**

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- *20% entro il 31 agosto 2019, previa emissione di fattura di acconto;*
- *30% entro il 30 novembre 2019, previa seconda emissione di fattura di acconto;*
- *40% entro il 30 aprile 2020, previa emissione della terza fattura di acconto;*
- *10% entro il 30 giugno 2020.*

La fatturazione dovrà riportare la dicitura "Piano Operativo Complementare (POC), linea cultura 2014-2020 e avvenire secondo le modalità stabilite, fatta salva in ogni documento giustificativo la relativa prestazione, il progetto in oggetto ed il numero CUP ed il CIG.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole che le date sopra riportate sono da ritenersi meramente indicative. Per motivi legati alla speciale struttura del progetto del finanziato, le scadenze dei pagamenti potrebbero essere soggette a variazioni, in quanto sono indissolubilmente legate all'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Campania.

Pertanto, le somme verranno corrisposte allorquando la stazione appaltante incasserà dalla Regione Campania le rate del finanziamento relativo al progetto "Giffoni Experience 2019".

**17. DOCUMENTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA:**





L'Ente si obbliga a verificare, in occasione di ogni pagamento, la sussistenza della regolarità contributiva e potrà avviare azioni di autotutela qualora a seguito di accertamenti effettuati, dovesse risultare l'irregolarità di quanto prodotto.

Le azioni saranno fatte valere anche se le prestazioni dovessero già essere espletate.

**18. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i

corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

#### **19. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE:**

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti **all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, nonché quanto indicato in sede di offerta ad oggetto di aggiudicazione.**

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanata nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore intendendosi, in ogni caso, remunerati con il corrispettivo contrattualmente stabilito.

L'operatore economico, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente Autonomo Giffoni Experience.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti da eventuali inosservanze di prescrizioni e norme tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, nonché al rispetto di tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite.

L'ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla corretta esecuzione del contratto.

L'appaltatore è, poi, tenuto a comunicare ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (tale comunicazione dovrà pervenire entro tre giorni dall'avvenuta modifica).

L'appaltatore si obbliga ad apporre su tutto il materiale che dovrà produrre i loghi previsti dal manuale di attuazione del Piano Operativo Complementare (POC).



**20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, alla esecuzione ed alla interpretazione e risoluzione del presente contratto, nonché in relazione ai successivi accordi attuativi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

**21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - RGDP per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto.

**22. RINVIO**

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si rinvia agli atti ad ai documenti di gara che, ancorché, non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti di gara prodotti dall'appaltatore.

11

L'Ente Autonomo Giffoni Experience provvederà a comunicare al casellario informatico dell'autorità competente i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Giffoni Valle Piana, lì //2019

L'appaltatore

L'Ente Autonomo Giffoni Experience

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ - dell'impresa \_\_\_\_\_ dichiara di aver perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati.

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale

